



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

secondo il testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 01.05.2023)

**Progettista meccanica AFC /
Progettista meccanico AFC**

del ...

64209

**Progettista meccanica AFC /
Progettista meccanico AFC
Konstrukteurin EFZ /
Konstrukteur EFZ
Dessinatrice-constructrice industrielle CFC /
Dessinateur-constructeur industriel CFC**

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale;
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione
professionale (OFPr)
visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³ sulla protezione
dei giovani lavoratori (OLL 5),
ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I progettisti meccanici con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

RS ...

- ¹ RS **412.10**
- ² RS **412.101**
- ³ RS **822.115**

- a. sono specializzati nello sviluppo di pezzi singoli e assemblaggi per apparecchi e dispositivi di produzione nell'industria metalmeccanica ed elettrica (industria MEM); a tal fine adoperano tecnologie digitali;
- b. esaminano problemi di varia complessità per conto di clienti interni o esterni, realizzano nuovi prodotti in autonomia o in team e modificano apparecchi e sistemi esistenti;
- c. operano nel rispetto delle norme vigenti secondo principi di funzionalità e producibilità e tengono conto della sicurezza, dell'economicità, dell'ergonomia e della sostenibilità; sono in grado di riconoscere il potenziale delle nuove tecnologie di produzione e di montaggio;
- d. preparano la documentazione relativa alla fabbricazione, al montaggio e al collaudo;
- e. dimostrano interesse per il sapere scientifico e le discipline tecniche; agiscono in modo strutturato, possiedono un approccio creativo e interdisciplinare e sono particolarmente attenti alla qualità;
- f. lavorano a stretto contatto con gli altri professionisti dell'industria MEM, con i quali condividono in parte gli ambiti d'attività e le competenze operative; insieme forniscono un contributo rilevante alla creazione del valore industriale.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura quattro anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

² Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

¹ La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. sviluppo di prodotti:
 1. pianificare lo sviluppo di prodotti dell'industria MEM,
 2. ideare prodotti dell'industria MEM,

3. elaborare progetti preliminari per prodotti dell'industria MEM,
 4. stilare un progetto dettagliato per prodotti dell'industria MEM,
 5. sviluppare prodotti dell'industria MEM nel rispetto dell'ambiente (eco-design);
- b. realizzazione di prodotti:
1. realizzare costruzioni idonee alla produzione per prodotti dell'industria MEM,
 2. realizzare funzioni specifiche per prodotti dell'industria MEM,
 3. curare gli aspetti ergonomici ed estetici dei prodotti dell'industria MEM,
 4. ottimizzare prodotti o processi dell'industria MEM dal punto di vista economico;
- c. elaborazione di documenti di produzione:
1. disegnare prodotti dell'industria MEM,
 2. modellare prodotti dell'industria MEM con un programma di *Computer Aided Design* (CAD),
 3. redigere i documenti di fabbricazione per prodotti dell'industria MEM,
 4. inserire i dati dei prodotti dell'industria MEM nel sistema di archiviazione del reparto sviluppo,
 5. generare la documentazione tecnica dei prodotti sotto forma di record di dati,
 6. integrare nei documenti di fabbricazione industriale le specifiche geometriche avanzate dei prodotti;
- d. assunzione di compiti aziendali specifici:
1. pianificare incarichi per progetti nel contesto dello sviluppo tecnologico dell'industria MEM,
 2. controllare l'avanzamento degli incarichi per progetti nel contesto dello sviluppo tecnologico dell'industria MEM,
 3. valutare i risultati degli incarichi per progetti nel contesto dello sviluppo tecnologico dell'industria MEM,
 4. ideare e attuare soluzioni di costruzione complesse per i settori dell'industria MEM,
 5. formare i clienti sui prodotti dell'industria MEM,
 6. redigere documentazione tecnica complessa per prodotti dell'industria MEM.

² Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettera a numeri 1–4, lettera b numeri 1 e 2, lettera c numeri 1–5 nonché lettera d numeri 1–4 lo sviluppo delle competenze operative è obbligatorio per tutte le persone in formazione.

³ È obbligatorio lo sviluppo di una competenza operativa a scelta tra quelle di cui al capoverso 1 lettera a numero 5, lettera b numeri 3 e 4, lettera c numero 6 nonché lettera d numeri 5 e 6.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

¹ All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

³ Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

⁴ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell'allegato 2 del piano di formazione.

⁵ L'impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell'allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

¹ La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola la formazione professionale pratica è impartita sotto forma di parti pratiche integrate o di periodi di pratica in azienda. La formazione professionale pratica dura complessivamente almeno 220 giorni lavorativi.

Art. 7 Scuola professionale

¹ L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2160 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
--------------	---------	---------	---------	---------	--------

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
a. Conoscenze professionali					
– Sviluppo e realizzazione di prodotti	260	280	60	40	640
– Elaborazione di documenti di produzione	100	100	40	40	280
– Assunzione di compiti aziendali specifici	160	140	100	120	520
Totale conoscenze professionali	520	520	200	200	1440
b. Cultura generale	120	120	120	120	480
c. Educazione fisica	80	80	40	40	240
Totale delle lezioni	720	720	360	360	2160

² D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

³ Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁴ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁴ La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

⁵ È raccomandato l'insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

¹ I corsi interaziendali comprendono 57 giornate di otto ore.

² Le giornate e i contenuti sono ripartiti in tre corsi come segue:

Anno	Corsi	Competenze operative	Num. giorni
1	1	Ideare prodotti dell'industria MEM Redigere i documenti di fabbricazione per prodotti dell'industria MEM	24
1	2	Realizzare costruzioni idonee alla produzione per prodotti dell'industria MEM Realizzare funzioni specifiche per prodotti dell'industria MEM,	19

Anno	Corsi	Competenze operative	Num. giorni
2	3	Pianificare lo sviluppo di prodotti dell'industria MEM Ideare prodotti dell'industria MEM Elaborare progetti preliminari per prodotti dell'industria MEM Stilare un progetto dettagliato per prodotti dell'industria MEM	14
Totale			57

³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione⁵ delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro.

² Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
 1. il profilo professionale,
 2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
 3. il livello richiesto per la professione;
- b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

⁵ Il piano del [data] è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A-Z.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di progettista meccanico AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di una professione dell'industria MEM con le necessarie conoscenze professionali e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenza operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,

2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del progettista meccanico AFC, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione
con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. esame parziale, della durata di dieci ore; vale quanto segue:
 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine del secondo anno di formazione,
 2. sono esaminate le competenze operative di base,
 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
 4. il campo di qualificazione comprende il campo di competenze operative «Elaborazione di documenti di produzione».
- b. «lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata di 40-72 ore; vale quanto segue:
 1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
 4. di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

Voce	Descrizione	Ponderazione
1	Esecuzione e risultato del lavoro	60 %
2	Documentazione	10 %
3	Presentazione	10 %
4	Colloquio professionale	20 %

5. la presentazione e il colloquio professionale durano complessivamente un'ora.

c. «lavori d'approfondimento», costituiti dalle seguenti voci:

1. lavoro d'approfondimento 1, della durata di 6–8 ore; vale quanto segue:
 1. il lavoro d'approfondimento 1 è esaminato nel secondo anno della formazione di base;
 2. nell'ambito del lavoro d'approfondimento le persone in formazione applicano le competenze acquisite nelle conoscenze professionali;
 3. il lavoro d'approfondimento comprende le voci sottoelencate con le ponderazioni seguenti:

Voce	Descrizione	Ponderazione
1	Risultato del lavoro d'approfondimento	50 %
2	Presentazione	50 %

4. la presentazione dura 25 minuti.

2. lavoro d'approfondimento 2, della durata di 6–8 ore; vale quanto segue:
 1. il lavoro d'approfondimento 2 è esaminato nel quarto anno della formazione di base;
 2. nell'ambito del lavoro d'approfondimento le persone in formazione applicano le competenze acquisite nelle conoscenze professionali e approfondiscono la competenza operativa scelta secondo l'articolo 4 capoverso 3;
 3. il lavoro d'approfondimento comprende le voci sottoelencate con le ponderazioni seguenti:

Voce	Descrizione	Ponderazione
1	Risultato del lavoro d'approfondimento	50 %
2	Presentazione	50 %

4. la presentazione dura 25 minuti.

d. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁶ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «esame parziale» è attribuito almeno il 4;
- b. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4;

⁶ RS 412.101.241

- c. per il campo di qualificazione «lavori d'approfondimento» è attribuito almeno il 4; e
- d. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. esame parziale: 20 per cento;
- b. lavoro pratico: 30 per cento;
- c. lavori d'approfondimento: 10 per cento;
- d. cultura generale: 20 per cento;
- e. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

³ Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all'articolo 16 lettera c viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. esame parziale: 30 per cento;
- b. lavoro pratico: 30 per cento;
- c. lavori d'approfondimento: 20 per cento;
- d. cultura generale: 20 per cento.

⁴ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
- b. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

⁵ Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

⁶ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle tre note conseguite nei controlli delle competenze.

Art. 20 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

² Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

³ Il campo di qualificazione «esame parziale» deve essere ripetuto al più tardi insieme all'esame finale.

⁴ Nel campo di qualificazione «lavori d'approfondimento» è ripetuto solo il lavoro d'approfondimento 2 e per il calcolo della nota del campo di qualificazione fa stato soltanto la nuova nota.

⁵ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

⁶ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Progettista meccanica AFC» / «Progettista meccanico AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle formazioni professionali di base dell'industria metalmeccanica ed elettrica (industria MEM)

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle formazioni professionali di base dell'industria MEM è composta da:

- a. 10–12 rappresentanti dei datori di lavoro;
- b. 3–4 rappresentanti dei lavoratori;
- c. 3–4 rappresentanti delle scuole professionali;
- d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

² Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;

- c. sono rappresentate tutte le formazioni professionali di base dell'industria MEM.

³ La Commissione si autocostruisce.

⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alle competenti organizzazioni del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

¹ Sono responsabili dei corsi interaziendali:

- a. Swissmechanic;
- b. Swissmem.

² In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

³ I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

⁴ Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 3 novembre 2008⁷ sulla formazione professionale di base Progettista meccanica/Progettista meccanico con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

⁷ RU 2008 5489

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

¹ Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2030.

² Le disposizioni concernenti l'esame parziale si applicano dal 1° gennaio 2028.

³ Le persone che hanno iniziato la formazione di progettista meccanico AFC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.

⁴ Le persone che seguono una formazione abbreviata la svolgono e la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.

⁵ I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per progettista meccanico AFC entro il 31 dicembre 2031 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l'innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato